

Il Merito

Misure cautelari personali – Legge n. 47 del 2015

La decisione

Misure cautelari personali – Pericolo di *reiteratio criminis* – Attualità – Esclusione (C.p.p., art. 274; L. 16 aprile 2015, n. 47, art. 2)

Nonostante l'entrata in vigore della l. 16 aprile 2015, n. 47, abbia modificato l'art. 274, co. 1, lett. c, c.p.p., richiedendo che il giudice nel valutare il pericolo di reiteratio criminis debba considerare oltre alla concretezza del pericolo anche l'attualità dello stesso, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.

TRIBUNALE DI BOLOGNA, SECONDA SEZIONE COLLEGALE, (ord.) 15 maggio 2015 – LEONI, *Presidente* – MELLONI e POSCHI, *Giudici a latere* – CALECA, *P.M.* (conf.) – Campagna, istante.

Disorientamenti in tema di attualità del pericolo di reiterazione

1. Ogni qualvolta il legislatore effettua modifiche normative in nome di un processo legale è necessario che tutti gli interpreti ne colgano lo spirito e ne offrano applicazione conforme, senza resistenze *contra tenorem rationis*¹.

Per questa ragione il provvedimento in segnalazione va negativamente stigmatizzato, in quanto arroccato sul precedente *trend* ermeneutico ed elusivo dell'innovata disciplina introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità».

La legge n. 47 del 2015 -attuazione di una delle deleghe contenute all'interno della l. 28 aprile 2014, n. 67- nasce con il precipuo scopo di creare dei presupposti normativi volti ad arginare il vasto ricorso al carcere, quale conse-

¹ Il fenomeno è purtroppo ricorrente. Solo per la cronaca, merita di essere evocata la statuizione di Cass., Sez. VI, 17 aprile 2000, Francica, in *Giur. cost.*, 2000, 2980 (che per salvare una sentenza dall'annullamento aveva poco utilmente ritenuto di poter escludere il giudizio di legittimità dall'alveo applicativo della disciplina sul giusto processo, da poco entrata in vigore), con nostro commento ironicamente critico (*L'altare e le vittime: a proposito del "giusto processo" in cassazione, ibidem*, 2983).

guenza della sentenza-pilota della Corte europea, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia. Al contempo si propone di rivisitare il sistema delle impugnazioni in sede cautelare (il riesame *in primis*) passando per una imprescindibile rimodulazione –considerata la stretta correlazione tra motivazione e controlli– dell’ordinanza cautelare la quale, mediante l’imposizione di una «autonoma valutazione» dei presupposti applicativi, tende a reprimere il diffuso ricorso alla motivazione *per relationem*, molto spesso portato di “copia/incolla” della richiesta del p.m., a sua volta mera riproposizione delle considerazioni della polizia giudiziaria.

Epperò a fronte di *incipit* così limpidi ², l’applicazione dell’innovata disciplina fornita nel provvedimento annotato risulta infedele alla ragion d’essere della norma, prima ancora che inappagante nelle motivazioni.

2. Questa, per quanto è dato conoscere, la vicenda sottesa.

L’imputato sottoposto agli arresti domiciliari per un fatto del 2010 in ragione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, co. 1, lett. c, c.p.p. (la quale, in forza dell’addenda apportata dall’art. 2 legge n. 47 del 2015, richiede oggi la sussistenza del «concreto e attuale pericolo che [l’imputato] commetta gravi delitti...»), nel corso del giudizio di primo grado, chiedeva la revoca della misura cautelare in quanto non più rispondente al tenore della norma.

Il Tribunale, nonostante l’esangue richiamo alla nuova disciplina, in realtà si è acriticamente trincerato nella citazione di massime stereotipate della Suprema Corte di cassazione, certamente valide a fronte dei diversificati presupposti di legge imperanti in precedenza, semnonché inevitabilmente precedenti rispetto ai nuovi principi... con ovvie conseguenze a trarsene in punto di aderenza all’innovato panorama legislativo e, per l’effetto, in ordine alla adeguatezza della motivazione.

Questo il percorso argomentativo seguito:

a) il decorso del tempo dalla commissione del reato è irrilevante per elidere la pericolosità dell’imputato, dovendosi questa desumere dai criteri di cui all’art. 133 c.p.;

b) i reati contestati testimonierebbero una personalità incline al delitto, trattandosi di soggetto imputato per molteplici fatti, a nulla rilevando la risalenza della condotta.

Si tratta di considerazioni non più attuali con una sfasatura ideologica rispetto allo spirito della riforma, che impone adesso –anche nei processi in corso–

² La letteratura, seppur con qualche ombra, non ha lesinato commenti di favore: SPANGHER, *Un restyling per le misure cautelari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 529 ss.; LA ROCCA, *Le nuove disposizioni in materia di misure cautelari personali (Ddl 1232b)*, in questa *Rivista* online.

una valutazione mirata a prendere in considerazione il mutato quadro normativo.

3. Superata positivamente la questione esegetica sull'ammissibilità dell'istanza -sempre ricorrente ogni qualvolta si intendano applicare le nuove norme in materia di misure cautelari ai processi in corso- in quanto trattasi di rapporto pendente (o, come suol dirsi, di vicenda *in itinere*)³, l'aspetto che difetta totalmente nell'ordinanza in commento è il confronto concreto del giudice precedente con la nuova formulazione della lett. c dell'art. 274 c.p.p.

Se le parole hanno un senso, l'inserimento dell'aggettivo «attuale» unitamente al qualificativo «concreto» in riferimento al pericolo di reiterazione di ulteriori reati, non può costituire una mera ridondanza in quanto proprio la giurisprudenza ha avuto modo, di recente, di escludere che il nuovo presupposto sia insito nella concretezza⁴ e l'essere richiesta nella motivazione l'autonoma valutazione di entrambi i presupposti costituisce strumento per evitare abusi, da un lato, e, dall'altro, per specificare l'innovato *standard* qualitativo richiesto⁵. D'altronde, concretezza ed attualità di *reiteratio criminis* devono essere desunti da «specifiche modalità e circostanze del fatto» e dalla «personalità» dell'imputato da desumersi «da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali» escludendo, pertanto, che le situazioni di pericolo possano essere ricavate esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede. Significa, cioè, che si vuole evitare che la valutazione degli indizi cautelari venga utilizzata oltre che per asseverare il *fumus commissi delicti*, anche per la valutazione delle esigenze cautelari per le quali è necessaria una autonoma e specifica motivazione⁶, confinando una buona volta l'addebito provvisorio cautelare al ruolo di mero precedente storico, inidoneo a fare aggio sulle diverse risultanze sopravvenute ed acquisite durante lo svolgimento della progressione processuale.

ALFREDO GAITO

³ BRICCHETTI-PISTORELLI, *Novità applicabili alle situazioni in corso su richiesta di parte*, in *Guida dir.*, 2015, 20, 59, ritengono possa applicarsi solo su istanza di parte, dovendosi escludere un potere di rivisitazione *ex officio*. Il che, sia detto di passata, suscita non irrilevanti perplessità, se è vero che la custodia preventiva è pur sempre anticipazione di pena e che la applicazione di una pena illegale deve essere sempre prevenuta e contrastata con fermezza in stato stato e fase, anche *ex officio*.

⁴ Cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 11 maggio 2014, Lorenzini, in *Mass. uff.*, n. 260143.

⁵ Sul punto v. il commento di BRICCHETTI-PISTORELLI, *Al pericolo concreto si aggiunge il canone dell'attualità*, in *Guida dir.*, 2015, 20, 39 s.

⁶ In questo senso anche BRICCHETTI-PISTORELLI, *Al pericolo concreto si aggiunge il canone dell'attualità*, cit., 40.

ARCHIVIO PENALE 2015, n. 2